



REGIONE MARCHE DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – MISURA 5

RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATO DA CALAMITÀ NATURALI E
DA EVENTI CATASTROFICI E INTRODUZIONE DI ADEGUATE MISURE DI PREVENZIONE

Sottomisura 5.1: sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici – Operazione B) – Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio biotico - Azione B) - FA 3B - Investimenti per accrescere la biosicurezza degli allevamenti di suini e/o suidi per la prevenzione dal virus della PSA.

Obiettivi: realizzazione di interventi volti ad accrescere la biosicurezza degli allevamenti suini evitando ai maiali e suidi allevati di entrare in contatto con il virus della Peste Suina Africana negli allevamenti suinicoli.

Destinatari del bando:

Imprenditori agricoli singoli o associati conduttori di aziende zootecniche con allevamenti di suini e/o suidi.

Annualità: 2023

Dotazione finanziaria assegnata: 4.379.000,00 euro.

Scadenza per la presentazione delle domande: 25-settembre-2023, ore 13.00

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Gianni Fermanelli
Tel. 071-806.3887

Indirizzo e-mail: gianni.fermanelli@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni	4
2. Obiettivi e finalità	6
3. Ambito territoriale	6
4. Dotazione finanziaria	6
5. Descrizione del tipo di intervento	7
5.1 Condizioni di ammissibilità al sostegno	7
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	7
5.1.2 <i>Requisiti dell'impresa</i>	7
5.1.3 <i>Requisiti del progetto</i>	8
5.2 Tipologia degli investimenti	8
5.3 Spese ammissibili e non ammissibili	12
5.3.1 <i>Spese ammissibili</i>	12
5.3.2 <i>Spese non ammissibili</i>	13
5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto	14
5.4.1 <i>Entità dell'aiuto</i>	14
5.5 Selezione delle domande di sostegno	14
5.5.1 <i>Criteri per la selezione delle domande</i>	14
5.5.2 <i>Modalità di formazione della graduatoria</i>	15
6. Fase di ammissibilità	15
6.1 Presentazione della domanda di sostegno	15
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	16
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	16
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda di sostegno</i>	17
6.1.4 <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	18
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno	19
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	19
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	20
6.2.3 <i>Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità</i>	21
6.2.4 <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i>	21
6.2.5 <i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i>	21
7. Fase di realizzazione e pagamento	22
7.1 Variazioni progettuali	22
7.1.1 <i>Presentazione delle domande di variazione progettuale</i>	22
7.1.2 <i>Documentazione da allegare alla variante</i>	23
7.1.3 <i>Istruttoria delle domande</i>	23

7.2	Modifiche progettuali non sostanziali	24
7.3	Domanda di pagamento dell'anticipo	24
7.3.1	<i>Presentazione delle domande</i>	24
7.3.2	<i>Istruttoria delle domande</i>	25
7.4	Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)	25
7.4.1	<i>Presentazione delle domande</i>	25
7.4.2	<i>Istruttoria delle domande</i>	26
7.5	Domanda di pagamento di saldo	27
7.5.1	<i>Presentazione delle domande</i>	27
7.5.2	<i>Istruttoria delle domande</i>	28
7.5.3	<i>Domande di proroga dei termini</i>	29
7.6	Impegni dei richiedenti	29
7.6.1	<i>Disposizioni in materia di informazione e pubblicità</i>	30
7.7	Controlli e sanzioni	31
7.8	Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	31
7.9	Informativa trattamento dati personali e pubblicità	31

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore (OP) per la Regione Marche.

Agricoltore in attività: la disciplina dell'agricoltore in attività è stabilita dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922. L'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento degli aiuti all'insediamento¹.

AUTORITA' DI GESTIONE (AdG): l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Marche.

BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

BDN: banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e ss. mm. e ii.

CANTIERABILITÀ: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, SCIA e similari, permessi, pareri, nulla osta, ecc.), fatte salve eventuali specifiche deroghe previste dal bando.

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale del soggetto beneficiario da indicare in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA MISURA (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna misura, esamina le richieste di riesame della domanda a seguito della presentazione di memorie scritte. E' costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

CONTO CORRENTE DEDICATO: conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario e utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo e presente nel fascicolo aziendale.

DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO: provvedimento del Dirigente responsabile di misura con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

DOMANDA DI SOSTEGNO: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe agricola, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione, in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle

¹ agricoltore in attività: ai sensi del DM MIPAAF prot. 6513 del 18 novembre 2014 sono considerati agricoltori in attività i soggetti che dimostrano uno dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;

b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente la presentazione della domanda UNICA. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo.

Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale².

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

IMPRENDITORE AGRICOLO: l'imprenditore agricolo è definito dall'art. 2135 del codice civile e dal d.lgs 228/2001 e ss. mm. e ii.

IMPRESA AGRICOLA: per impresa agricola deve intendersi esclusivamente un'impresa condotta da imprenditore agricolo, con partita IVA, iscritta alla competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con codice ATECO agricoli (A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA - 1 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI) ed in possesso di Fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99 debitamente validato.

IMPRESA IN DIFFICOLTÀ: l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze³

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici* (cfr paragrafo 6 dell'art. 1). Similmente nel Reg. (UE) n. 2472/2022, subentrante dal 01/01/2023 al Reg. (UE) 702/2014, al punto 5 dell'art. 2 si dispone che gli aiuti sono compatibili con il mercato interno quando l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a seguito delle perdite o dei danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, da epizootie e organismi nocivi ai vegetali, da animali protetti e foreste danneggiate norma dell'articolo 43, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento.

² Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

³ Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014) e del Reg. (UE) n. 702/2014.

Peste Suina Africana (PSA): malattia virale, altamente contagiosa e spesso letale, che colpisce suini e cinghiali, ma che non è trasmissibile agli esseri umani. È una malattia con un vasto potenziale di diffusione e, pertanto, una eventuale epidemia di PSA sul territorio nazionale comporterebbe pesanti ripercussioni sul patrimonio zootecnico suino, con danni ingenti sia per la salute animale (abbattimento obbligatorio degli animali malati e sospetti tali), che per il comparto produttivo suinicolo, nonché sul commercio comunitario ed internazionale di animali vivi e dei loro prodotti (dai Paesi infetti è vietato commercializzare suini vivi e prodotti suinicoli). L'Organizzazione mondiale per la sanità animale ed il Nuovo Regolamento di sanità animale della Commissione Europea annoverano la PSA nella lista delle malattie denunciabili: qualunque caso, anche sospetto, deve essere denunciato all'autorità competente, come previsto già dal I Regolamento di polizia veterinaria – DPR n. 320 del 8.2.1954 art.1 (da <https://www.salute.gov.it/portale/sanitaAnimale/dettaglioContenutiSanitaAnimale.jsp?lingua=italiano&id=208&tab=1>). Con Decreto del 28/06/2022 (GU n.173 del 26-7-2022) del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della transizione ecologica sono stati stabiliti "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini".

RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di sostegno.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale.

STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA): la struttura decentrata agricoltura territorialmente competente per la presa in carico delle domande, che assicura le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Ai fini del PSR 2014/2020, sono escluse dalla SAU le superfici forestali, salvo gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 2 della Lr. 6/2005 e le superfici a bosco in attualità di coltura di cui alla L.R.12/2016, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino).

2. Obiettivi e finalità

La sottomisura 5.1, operazione B), azione B) è destinata a favorire investimenti per azioni di prevenzione contro la diffusione della Peste suina Africana. Tale malattia rappresenta una grave minaccia per la popolazione animale interessata e per la redditività del settore zootecnico suinicolo incidendo, in modo significativo, sulla produttività del settore agricolo. Ciò, a causa di perdite sia dirette, che indirette, con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati, all'interno dell'Unione e nell'export.

Il presente Bando è finalizzato a garantire un sostegno per investimenti atti ad accrescere la biosicurezza degli allevamenti suini, evitando ai maiali e suidi allevati di entrare in contatto con il virus della PSA.

3. Ambito territoriale

L'azione 5.1.B).B) si applica sull'intero territorio della Regione Marche.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari a € 4.379.000,00.

La dotazione finanziaria disponibile è al netto della quota del 10% che è cautelativamente riservata dall’Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Condizioni di ammissibilità al sostegno

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per il soggetto richiedente, per l’impresa o per il progetto determina l’inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente

Il richiedente al momento della presentazione della domanda deve possedere le seguenti condizioni:

1) essere uno dei soggetti indicati al paragrafo 8.2.5.3.2.4 “Beneficiari” dalla scheda della Misura 5, sottomisura 5.1, Operazione B), del PSR Marche 2014/20 vigente e cioè:

Imprenditori agricoli (ai sensi dell’art. 2135 c.c.) singoli o associati conduttori di aziende zootecniche con allevamenti di suini e/o suidi;

2) registrare in SIAR, al momento della presentazione della domanda, il proprio recapito telefonico mobile e attivare il servizio di messaggistica automatica del SIAR presente su canale Telegram **seguendo la procedura disponibile sulla home page del SIAR** (<https://siar.regione.marche.it/web/HomePage.aspx>). L’iscrizione al canale Telegram con l’attivazione del servizio di messaggistica automatica del SIAR costituisce adempimento obbligatorio entro i termini previsti per il riesame di cui al paragrafo 6.2.3. **Oltre tale termine la domanda è dichiarata inammissibile.**

5.1.2 Requisiti dell’impresa

L’impresa al momento della presentazione della domanda, deve:

1. non essere inclusa tra le imprese in difficoltà (cfr. *Definizioni*);
2. essere iscritta all’anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale Agea).

Nel fascicolo aziendale vanno inserite le superfici nella disponibilità del richiedente in relazione al progetto d’intervento proposto;

3. avere Partita Iva con codice attività agricola;
4. essere iscritta alla Camera di Commercio con codice ATECO agricolo (A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA - 1 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI);
5. essere iscritta alla BDN (cfr. *definizioni*) con posizione dell’allevamento aggiornata;
6. avere la disponibilità delle superfici sulle quali si intende realizzare l’investimento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l’adesione al presente bando.

La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità, da:

- a. titolo di proprietà;
- b. titolo di usufrutto;
- c. contratto di affitto scritto e registrato al momento della domanda;

- d. atto di conferimento ad una cooperativa di conduzione o a una società/consorzio/azienda di gestione;
- e. Comodato, consentito esclusivamente per i soggetti pubblici, stipulato in forma scritta, registrato e con scadenza successiva al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando;
- f. Concessione demaniale, stipulata in forma scritta, registrata;
- g. contratto di soccida (tra proprietario del capitale, bestiame e strutture, e il lavoratore/conducente dell'allevamento).

La disponibilità deve essere garantita per un periodo NON inferiore a 7 anni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno.

Non sono ammissibili altre forme di disponibilità.

Le informazioni sulla disponibilità delle superfici saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate in tutte le sezioni aggiornate e validate in tutte le sezioni prima della presentazione della domanda di sostegno, in particolare dal fascicolo aziendale AGEA e dalla BDN. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.1.3 *Requisiti del progetto*

Il progetto deve:

1. raggiungere un punteggio non inferiore a 0,45 da calcolare sulla base di quanto stabilito al paragrafo 5.5;
2. prevedere e realizzare investimenti per un valore di spesa totale pari o superiore ad € 5.000,00;
3. essere cantierabile. Sono tuttavia ammissibili anche i progetti per i quali, **entro 180 giorni** dalla data di scadenza della presentazione delle domande, sono acquisiti tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente, salvo le deroghe indicate nel 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, a condizione che al momento della presentazione della domanda, tutte le richieste dei titoli abilitativi di cui sopra risultino **già presentate all'ente competente, pena la non ammissibilità degli investimenti**.

Nel caso di titoli immediatamente cantierabili (SCIA, CIL e CILA ecc.), al fine di assicurare l'eleggibilità della spesa e di conseguenza l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato che nella modulistica, presentata all'Amministrazione competente, la data di inizio lavori sia successiva alla presentazione della domanda di sostegno, oppure che sia presente in domanda di sostegno una dichiarazione attestante che i lavori inizieranno dopo la presentazione della domanda.

5.2 **Tipologia degli investimenti**

Sono ammissibili gli investimenti per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture aziendali e della gestione degli allevamenti in funzione della riduzione degli effetti sul potenziale produttivo agricolo degli allevamenti suinicoli o suidi della Peste suina africana **realizzati conformemente** alle disposizioni del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero della Transizione ecologica, del 28 giugno 2022 (GU n.173 del 26-7-2022) concernente: "Requisiti di

biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini” emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29.

Gli investimenti ammissibili riguardano:

- 1) investimenti in grado di ridurre il rischio di contatto tra maiali e suidi allevati con il virus della PSA, al fine di accrescere il livello di biosicurezza degli allevamenti.
- 2) onorari di consulenti progettisti per la progettazione degli investimenti.

Gli investimenti ammissibili di cui al punto 1) sono i seguenti:

A. Ammodernamenti o nuove realizzazioni di Recinzioni con reti metalliche o elettrificate dalle seguenti caratteristiche:

La recinzione negli allevamenti semibradi (eventualmente bradi) deve essere doppia come appresso descritta:

- a. recinzione metallica esterna + recinzione metallica interna (consigliata);
- b. recinzione metallica esterna + recinzione elettrica interna.

Lo spazio tra la recinzione interna ed esterna deve essere di almeno 100 cm al fine di impedire il contatto muso - muso tra i suini detenuti e gli eventuali cinghiali selvatici presenti all’esterno dell’allevamento e consentire all’operatore l’adeguata pulizia e gestione della fascia.

La recinzione negli allevamenti stanziali deve essere di tipo metallica esterna.

i. Recinzione metallica esterna prescrizioni

- ✓ Maglie della rete metallica di tipo paramassi (rete a doppia torsione – maglia romboidale o rettangolare, con lato inferiore a 10 cm, filo in ferro zincato di diametro 2,70 mm);
- ✓ Distanza massima tra pali di sostegno reti di 4,0 mt, consigliata 2,5 m.;
- ✓ Altezza minima fuori terra di 150 cm (l’altezza deve essere aumentata opportunamente nelle parti declivi);
- ✓ La rete deve essere interrata di almeno 50 cm in verticale o, in alternativa, ancorata in modo stabile al suolo in modalità antintrusione, come nel caso di materiale litoide affiorante o l’inglobamento in un cordolo di cemento;
- ✓ I cancelli devono essere di altezza non inferiore a quella della recinzione e avere un’altezza da terra non superiore a 10 cm.

ii. Recinzione metallica interna prescrizioni

- ✓ Maglie della rete metallica di tipo paramassi (rete a doppia torsione – maglia romboidale o rettangolare, con lato inferiore a 10 cm, filo in ferro zincato di diametro 2,70 mm);
- ✓ Distanza massima tra pali di sostegno reti: 4,0 mt, consigliata 2,5 m.;
- ✓ Altezza minima fuori terra: 150 cm (l’altezza deve essere aumentata opportunamente nelle parti declivi);
- ✓ La rete deve essere percorsa da un filo spinato basale idoneo ad evitare che sia oltrepassata. Il filo spinato non va elettrificato;
- ✓ I cancelli devono essere di altezza non inferiore a quella della recinzione e avere un’altezza da terra non superiore a 10 cm.

iii. Recinzione elettrica interna prescrizioni (in alternativa alla precedente)

- ✓ Raccomandati almeno 3 fili elettrici posti a diversa altezza, ovvero tra 10 e 60 cm di altezza;
- ✓ Cartelli di avvertimento per segnalare la struttura con passaggio di corrente elettrica posti a 50 metri l’uno dall’altro;
- ✓ È vietato elettrificare il filo spinato.

Limitazioni alla ammissibilità della spesa per le recinzioni

- ✓ Massimo perimetro ammissibile per la recinzione esterna:
 - negli allevamenti stabulati: il perimetro massimo è calcolato all'esterno di un'area di manovra (ideale) originata a 10 metri dalle pareti esterne dell'edificio o degli edifici di stabulazione. Eventualmente in aggiunta, il perimetro può includere i locali di stoccaggio di mangime e lettieri o creare separazioni per le vasche di stoccaggio liquami;
 - negli allevamenti semibradi, nel rispetto dei valori della tabella 2 dell'Allegato I al DM MIPAAF del 25/06/2016, n. 9, il perimetro massimo è calcolato sul bordo di un'area di forma quadra (area= lato x lato) esattamente al limite di 340 Kg/ha all'anno di azoto apportato dalle deiezioni degli animali aziendali incrementata del 20% per tener conto dell'irregolarità degli appezzamenti. L'apporto di azoto da utilizzare per il calcolo dell'area è effettuato sulla base dei seguenti valori unitari:
 - scrofe con suinetti fino a 30 kg di peso vivo apporto unitario (ogni scrofa) annuo di Azoto di Kg 26,4;
 - suini in accrescimento o ingrasso di peso superiore a 30Kg apporto unitario (di ogni suinetto) annuo di Azoto di Kg 9,8.
- L'allegato 1 riporta il prospetto dei perimetri massimi ammissibili delle recinzioni negli allevamenti semibradi.
- ✓ Il massimo perimetro ammissibile per la recinzione interna è ricavabile calcolandolo all'interno, alla distanza di 1 metro, di quello massimo esterno.
- ✓ Il numero massimo di animali per il calcolo delle aree da perimetrare negli allevamenti semibradi è il maggiore degli ultimi tre anni di censimento BDN. Qualora l'impresa richiedente l'aiuto sia iscritta recentemente in BDN e non abbia ancora effettuato il censimento annuale il numero massimo di animali è desumibile dal censimento effettuato prima della presentazione della domanda di sostegno (anche tramite veterinario ARS competente).
- ✓ Per le recinzioni si adotta una spesa massima ammissibile come di seguito:
 - **Recinzione metallica esterna + Recinzione metallica interna** di €/metro lineare di **70,33** onnicomprensiva di varchi e cancelli come descritto nella voce 23.06.010 del Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici vigente;
 - **Recinzione metallica esterna** di €/metro lineare di **39,62** onnicomprensiva di varchi e cancelli come descritto nella voce 23.06.009 del Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici vigente;
 - **Recinzione elettrificata interna** di €/metro lineare di **6,85** onnicomprensiva di varchi e cancelli come riportato dal prezzario regionale di riferimento delle opere del PSR Marche, codice componente e dettaglio D20.108_032022 dell'allegato "A2-D – Impianto e miglioramento prati naturali e pascoli E" approvato con DGR n. 647 del 03/06/2020 come modificata DGR 799/2020, DGR n. 1138/2021, DGR n.1350/2021, DGR n. 324 del 28/03/2022 e DGR n. 364 del 4/04/2022.

Nei limiti di spesa unitari e delle limitazioni alla spesa ammessa delle recinzioni di tipo 1.A sono ammissibili anche barriere di tipologia diversa da quelle descritte in precedenza purché previste nell'allegato A al DM 28/06/2022 (GU n.173 del 26-7-2022) contenente "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini", punti 2) a) i., 3) a) i., 4) a) i. e 5) a) i., in relazione alla tipologia di allevamento.

Per le suddette barriere comunque non potranno essere ammessi importi di spesa maggiori a 70,33 €/ml, per gli allevamenti semibradi, ed a 39,62 €/ml, per gli allevamenti stanziali, fatto salvo il calcolo del perimetro massimo ammissibile come sopra specificato.

Interventi realizzati direttamente dal beneficiario

Gli interventi di recinzione possono essere realizzati direttamente dall'impresa agricola beneficiaria che provvede all'acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'opera oppure alla produzione degli stessi in azienda (come nel caso dei pali per recinzioni) e all'organizzazione del cantiere di lavoro, ricorrendo a macchine ed attrezzature disponibili in azienda o nolegiate e, per quanto riguarda la manodopera, al lavoro

del personale dell'azienda (titolare, coadiuvanti, dipendenti). L'esecuzione diretta è ammessa unicamente per le categorie di lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola.

Contributi in natura: per gli investimenti in recinzioni (di cui al punto 1.A del presente paragrafo) possono essere ammessi contributi in natura in caso di esecuzione diretta di lavori, per i quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro giustificato, da fatture o documenti di valore probatorio equivalente qualora siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- ✓ Al termine dell'operazione, il sostegno pubblico che comprende contributi in natura non superi il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura. Es.: $A \leq (B - C)$ dove:
A = (Contributo pubblico totale);
B = (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata);
C = (Costo del materiale e delle prestazioni in natura).
Nel caso in cui il contributo pubblico totale superi la differenza tra l'importo totale degli investimenti ammessi e l'importo delle prestazioni volontarie non retribuite, verrà ridotto il contributo pubblico totale fino al soddisfacimento del requisito in questione.
- ✓ il valore attribuito ai contributi in natura non superi i costi generalmente accertati sul mercato;
- ✓ il valore e la fornitura dei contributi possano essere valutati e verificati in modo oggettivo;
- ✓ il valore della prestazione, nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro massimo evidenziato nell'allegato 2;
- ✓ limitatamente ai lavori di recinzioni prive di cordoli in muratura;
- ✓ se eseguiti direttamente dagli imprenditori agricoli con manodopera familiare o dipendente, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale agricolo e realizzati attraverso i mezzi in dotazione dell'impresa, desumibile dall'anagrafe macchine di SIAR per l'assegnazione di carburante agricolo (D.M. 14/12/2001 N. 454), o mediante noleggio degli stessi, da comprovarsi con idonea fattura;
- ✓ se richiesti e identificati nella domanda di sostegno o eventuale variante.

Il mancato rispetto anche di uno dei requisiti sopra riportati comporterà il non riconoscimento della spesa dei contributi in natura.

- B. **Zona filtro:** approntamento (ammodernamento o nuova realizzazione) di un'area/locale con accesso e transito obbligatorio per il personale addetto al governo degli animali e per i visitatori. In tale locale deve essere presente almeno un lavandino con acqua corrente. La massima superficie ammissibile del locale (zona filtro) è pari metri quadrati 6 e altezza 3 metri. Il costo è da quantificare e documentare come previsto al par. 6.1.3.
- C. **Cartello ammonitore** (nuova realizzazione). È ammissibile n. 1 cartello ammonitore nei limiti di spesa di cui alla voce 23.06.005 del Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici vigente;
- D. **Realizzazione o adeguamento di un'area localizzata in prossimità dell'accesso all'allevamento**, nel caso di allevamenti con più di 300 animali di capacità. Tale area deve in ogni caso essere separata dall'area di stabulazione e governo degli animali e con **strumentazione fissa e dedicata per disinfettare i mezzi che entrano nel perimetro aziendale** il cui costo è da quantificare e documentare come previsto al par. 6.1.3;
- E. **Rampa fissa o mobile per il carico degli animali** (nuova realizzazione o acquisto di attrezzatura nuova). È consentita la realizzazione o l'acquisto di una rampa il cui costo è da quantificare e documentare come previsto al par. 6.1.3;
- F. **Idropulitrice** per il lavaggio a pressione delle strutture di allevamento. È ammissibile l'acquisto di n. 1 idropulitrice;
- G. **Cella frigorifera** (acquisto), nel caso di allevamenti con più di 300 animali di capacità.

Gli investimenti ammissibili di cui al punto 2) comprendono:

- a. onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali e relazione tecnica progettuale);
- b. onorario per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresa la certificazione di regolare esecuzione;

Le spese generali sono ammissibili nel limite complessivo del 10% dell'importo dei lavori e al netto dell'IVA e comunque nel rispetto dei **limiti previsti dal prezzario regionale** approvato con DGR n. 647 del 03/06/2020 come modificata DGR 799/2020, DGR n. 1138/2021, DGR n.1350/2021, DGR n. 324 del 28/03/2022, DGR n. 364 del 4/04/2022 e DGR n. 748 del 20/06/2022 successive modificazioni ed integrazioni.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato.

5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

5.3.1 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di protocollazione della domanda di sostegno.

Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda.

Fanno eccezione le spese relative alla progettazione, propedeutiche alla presentazione della domanda, riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali: onorari di liberi professionisti. Per tale tipologia sono ammissibili le spese effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto.

Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per l'attuazione degli interventi, si farà riferimento alla data risultante dalla dichiarazione di inizio dei lavori certificata dal direttore dei lavori o alla data di acquisto dei materiali o dei noli nel caso di lavori effettuati direttamente dall'impresa agricola.

Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale.

Inoltre, per tutte le transazioni relative all'intervento, ciascuna fattura o il documento contabile equipollente, deve recare il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato, oltre all'apposita codifica costituita dall'ID della domanda e dagli estremi della sottomisura. In difetto i documenti dovranno essere integrati, pena l'inammissibilità della spesa⁴.

I costi unitari saranno desunti dai valori delle voci di costo presenti nel Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici vigente o nel Prezzario regionale approvato con DGR n. 647 del 03/06/2020 come modificata DGR 799/2020, DGR n. 1138/2021, DGR n.1350/2021, DGR n. 324 del 28/03/2022, DGR n. 364 del 4/04/2022 e DGR n. 748 del 20/06/2022 successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto concerne le modalità di applicazione dei Costi unitari di riferimento del Prezzario regionale del PSR si prevedono i seguenti vincoli:

- 1- utilizzo dei prezzi unitari ivi definiti anche qualora la stessa voce oggetto di acquisto abbia un maggiore costo sul mercato (ad esempio bene con un numero maggiore di dotazioni, optional, ecc..);
- 2- riferimento al prezzo unitario della voce immediatamente inferiore nel caso di bene/intervento con caratteristiche tecnico-funzionali simili e non perfettamente identiche (ad esempio, se si intende

⁴ Cfr. DDD n. 55/2022

acquistare una idropulitrice da 14 l/m di portata e nel prezzo sono presenti le voci da 11 l/m e da 15 l/m, si deve far riferimento al prezzo unitario per quella da 11 l/m).

Nel caso di assenza completa del bene/intervento nel Prezzo, è obbligatorio ricorrere al sistema di valutazione basato sul confronto tra n.3 preventivi di spesa confrontabili, nel rispetto delle disposizioni, del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PSR, nonché delle previsioni predisposte dall'Organismo Pagatore AGEA per tracciare lo scambio di lettere commerciali tra richiedente e fornitore di cui al paragrafo 6.1.3, punto 4.

I preventivi debbono essere forniti da ditte specializzate per ogni singolo bene/intervento con caratteristiche tecnico-funzionali simili e non perfettamente identiche alle voci del prezzo vigente, datati e firmati dalla ditta che li ha emessi, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto. Si precisa che detti preventivi di raffronto devono riferirsi ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche e prodotti da tre fornitori diversi ed in concorrenza tra loro. Nel caso di completamento/implementazione di impianti preesistenti è consentito l'utilizzo di un solo preventivo. La mancanza di tutti e tre i preventivi determina l'inammissibilità della spesa corrispondente. In tutti gli altri casi è possibile richiedere l'integrazione degli stessi (ad es. 2 preventivi mancanti, Preventivi non datati, non firmati, non in concorrenza tra loro ecc.).

Interventi realizzati direttamente dal beneficiario

Possono essere riconosciute:

- spese per materiali fatturati, necessari per la realizzazione dell'opera, o, secondo le disposizioni relative ai contributi in natura, materiali equivalenti prodotti direttamente in azienda;
- spese per mezzi tecnici aziendali (macchine operatrici – carburante - accessori), secondo le disposizioni dei contributi in natura, o noleggiati e rendicontati tramite fattura;
- spese per manodopera fornita dal personale dell'impresa (titolare, coadiuvanti, dipendenti) regolarmente iscritto al regime previdenziale pertinente, secondo le disposizioni dei contributi in natura.

Nel caso di realizzazione diretta NON saranno riconosciuti le spese generali e l'utile d'impresa con una riduzione pari al 20.95 % del prezzo previsto ai sensi del Prezzo ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici vigente.

5.3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- a) acquisto di superfici di terreno o di fabbricati;
- b) interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo, compresa la costruzione di nuove abitazioni e accessori dell'abitazione (garage, depositi destinati alle attività domestiche, ecc.);
- c) acquisto di animali, piante annuali, perenni, cespugli e loro messa a dimora;
- d) imposte, oneri, tasse, IVA: fanno eccezione imposte ed oneri delle prestazioni professionali per la progettazione, esecuzione, direzione e collaudo dei lavori;
- e) costi per l'apertura, la tenuta e gli interessi passivi dei conti correnti o altre spese bancarie;
- f) spese legali;
- g) spese non riconducibili alle voci di prezzo del Prezzo del PSR Marche e/o del Prezzo ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici, o del confronto tra preventivi;
- h) investimenti avviati anteriormente alla data di presentazione della domanda;
- i) investimenti allocati in territori extra-regionali;
- j) acquisto di trattori, veicoli, attrezzatura varia;
- k) determinanti un cumulo con altri contributi pubblici. In caso di nuova introduzione di una specifica norma nel PSR il cumulo è consentito entro il limite del tasso di aiuto previsto dall'allegato 1 al Reg. UE 1305/13;
- l) stipula di polizze fidejussorie;

- m) mancato guadagno conseguente all'avversità biotica;
- n) diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo.

5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto

5.4.1 Entità dell'aiuto

E' stabilito un massimale di aiuto pari a 50.000,00 Euro per ogni azienda beneficiario.

L'aiuto è concesso in conto capitale sulle spese ammissibili sostenute e regolarmente rendicontate fino ad una percentuale massima dell'80 %.

5.5 Selezione delle domande di sostegno

5.5.1 Criteri per la selezione delle domande

L'attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria unica regionale, avviene valutando ciascuna delle seguenti tipologie di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100 come riportato in tabella.

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Tipologia di allevamento: priorità massima per allevamenti di tipo brado o semibrado	40%
B. Entità del potenziale produttivo zootecnico a rischio	60%
TOTALE	100%

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A. Tipologia di allevamento: priorità massima per allevamenti di tipo brado o semibrado	Punti
- Allevamento brado o semibrado	1
- Altri allevamenti	0

Il punteggio pari ad 1 (uno) è attribuito nel caso di investimenti prevalenti, in valore economico rispetto al complesso degli investimenti ammessi in domanda, previsti in un all'allevamento brado o semibrado, come risultante dal codice aziendale attribuito nella BDN. Negli altri casi è attribuito un punteggio pari a 0 (zero).

B. Entità del potenziale produttivo zootecnico a rischio	Punti
- Allevamenti con un numero di animali allevati pari o superiore a 100 capi	1
- Allevamenti con un numero di animali allevati pari o superiore a 30 capi ed inferiore a 100 capi	0,8

- Allevamenti con un numero di animali allevati pari o superiore a 20 capi ed inferiore a 30 capi	0,6
- Allevamenti con un numero di animali pari o superiore a 10 capi ed inferiore a 20 capi	0,3
- Altri allevamenti	0

Il punteggio previsto in tabella è attribuito in relazione al numero di capi presenti nell'allevamento, come risultante dal codice aziendale attribuito nella BDN, ove vengono effettuati gli investimenti prevalenti, in valore economico rispetto al complesso degli investimenti ammessi in domanda.

I dati per l'attribuzione del punteggio sono desunti dalla BDN. Il numero dei capi che qualifica i requisiti di priorità di ogni allevamento è pari al numero maggiore di animali registrato negli ultimi tre anni di censimento BDN. Le imprese richiedenti che non hanno suidi censiti, pur avendo un'attività di allevamento di suidi registrata in BDN al momento del censimento (ad es.: cicli vuoto pieno), possono indicare per questa priorità un numero massimo di suidi pari al numero massimo di quelli presenti nelle registrazioni della BDN dei tre anni precedenti. Qualora l'impresa richiedente l'aiuto sia iscritta recentemente in BDN e/o non abbia ancora effettuato il censimento annuale, il numero massimo di animali è desumibile dal censimento effettuato prima della presentazione della domanda di sostegno (anche tramite veterinario ARS competente).

5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

E' prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B);
2. si calcherà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità.

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono un **punteggio minimo pari a 0,45**.

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di ciascun bando.

A parità di punteggio ottenuto viene assegnata priorità decrescente all'allevamento collocato nelle aree D e C3, C2, C1, A.

La collocazione dell'allevamento, come risultante dal codice aziendale attribuito nella BDN, che determina l'eventuale priorità a parità di punteggio è quella riferita a dove sono previsti gli investimenti prevalenti, in valore economico rispetto al complesso degli investimenti ammessi in domanda.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno, verificati in istruttoria domanda di sostegno e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo. Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; in nessun caso il punteggio può aumentare.

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda di sostegno

I termini del procedimento sono fissati in 120 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90. I termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni

relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

La comunicazione, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, degli esiti dell'istruttoria effettuata ai richiedenti per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. 6.2.3) sospende i termini per concludere il procedimento. Il termine perentorio per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata esclusivamente tramite SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda;
- **caricamento su SIAR** degli allegati;
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante dispositivo per la firma digitale qualificata, rilasciata da apposito soggetto certificatore in ambito digitale (CA - Certification Authority) accreditato da AGID (RA - Registration Authority⁵); è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità della modalità di firma scelta con il sistema SIAR.

Non saranno accolte domande presentate con altre modalità di trasmissione.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dall'A.d.G.

Oltre ai dati identificativi del richiedente ed al suo recapito telefonico mobile (intestato all'imprenditore agricolo beneficiario/famigliare o convivente) c.f.r. paragrafo 5.1.1., la domanda deve contenere a pena di inammissibilità le seguenti dichiarazioni:

- a) di non aver richiesto altri contributi pubblici per la realizzazione degli investimenti di cui si chiede il sostegno;
- b) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata e che non siano in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni elencate nella definizione "impresa in difficoltà" del bando;
- c) dell'assunzione degli impegni descritti al par. 7.6 del presente bando.

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda di sostegno può essere presentata a partire dal giorno **19 giugno 2023** fino al **giorno 25 settembre 2023, ore 13.00**, termine perentorio. La domanda deve essere corredata della documentazione prevista al successivo par. 6.1.3.

Il richiedente può presentare una sola domanda a valere sulla misura 5, sottomisura 5.1, operazione B, azione B per l'intero periodo di programmazione.

Saranno dichiarate inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine di scadenza;
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto espressamente delegato o prive di sottoscrizione.

⁵ Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente riportante, qualora pertinenti in relazione agli investimenti richiesti:
 - a. gli estremi e la data delle autorizzazioni, le concessioni, la SCIA e similari, i permessi, i pareri, i nulla osta, le comunicazioni, ecc., per la realizzazione del progetto con indicazione degli atti autorizzativi richiesti e rilasciati dalle autorità competenti (allegato 3).
2. progetto cantierabile:

il progetto deve determinare, in ogni dettaglio, i lavori da realizzare ed i costi da sostenere in modo da identificare ogni elemento progettuale per forma, tipologia, qualità, dimensione, prezzo e consta almeno dei seguenti elaborati:

 - a) Relazione generale con la definizione dei seguenti elementi:
 - descrizione dell'allevamento praticato nell'azienda zootecnica con evidenziazione del n. di capi riportati nella BDN negli ultimi tre anni di censimento di suidi;
 - descrizione dettagliata degli investimenti da realizzare per migliorare la biosicurezza dell'allevamento nei confronti della PSA (stato attuale e post investimento) con elenco riepilogativo e relativo importo;
 - dimostrazione che gli importi di progetto, nell'ambito delle necessità aziendali, rispettano le limitazioni per la spesa ammessa per le recinzioni (perimetro e importi) e per le altre tipologie di investimento, anche in relazione al n. di capi censiti in BDN;
 - giustificazione degli interventi di recinzione eseguiti direttamente dall'impresa agricola con esplicitazione dei contributi in economia (qualora assente non verrà riconosciuta detta modalità di esecuzione specifica);
 - b) per le recinzioni (1.A o eventuali altre tipologie di barriere), per la zona filtro (1.B), per il cartello ammonitore (1.C), ed, eventualmente, per i lavori di realizzazione o installazione della rampa fissa per il carico degli animali (1.E) e per i lavori di predisposizione dell'area di disinfezione (1.D), Computo metrico estimativo completo dei codici di riferimento delle relative voci di spesa, del Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici vigente, previste al par. 5.2 del presente bando;
 - c) Disegni progettuali relativi alle opere oggetto di intervento secondo quanto previsto dalle normative degli enti competenti ai titoli abilitativi. Gli elaborati progettuali, debbono essere firmati in formato digitale dal tecnico progettista non modificabile e debbono corrispondere a quelli approvati dall'Amministrazione competente. Dovranno comunque essere prodotti:
 - planimetria catastale, in scala adeguata, del tracciato delle recinzioni da realizzare;
 - quadro d'unione delle superfici catastali destinate alla recinzione tutti i fabbricati in dotazione all'azienda con ubicazione del fabbricato oggetto d'intervento;
 - planimetrie e prospetti in scala 1:100 - dimensioni geometriche esterne/interne - sezioni significative che documentino lo stato attuale e lo stato di progetto;
 - layout dettagliati relativi alla collocazione degli impianti ed attrezzature (in particolare rampa fissa, area di disinfezione con strumentazione dedicata e cella frigorifera);
 - documentazione fotografica con particolare riferimento alle realizzazioni non visibili nella visita in situ;
 - cronoprogramma degli interventi compatibile con i tempi definiti dal bando per la rendicontazione.
3. copia dell'atto di approvazione del progetto e della presentazione della domanda, nel caso di soggetto richiedente amministrato da organi collegiali;

4. nel caso di investimenti le cui voci di spesa sono completamente assenti nel prezzo, n. 3 preventivi dettagliati di spesa, nel rispetto delle disposizioni, del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PSR, nonché delle previsioni predisposte dall'Organismo Pagatore AGEA per tracciare lo scambio di lettere commerciali tra richiedente e fornitore, datati e firmati da chi li ha emessi, di cui uno prescelto (nel limite del minor prezzo dei tre), e altri due di raffronto (che devono riferirsi ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche), offerti da ditte fornitrici in concorrenza tra loro. La mancanza di tutti e tre i preventivi determina l'inammissibilità della spesa corrispondente. In tutti gli altri casi è possibile richiedere l'integrazione degli stessi (ad es. 2 preventivi mancanti, Preventivi non datati, non firmati, non in concorrenza tra loro ecc.).

Costituisce motivo di inammissibilità l'assenza, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dei documenti di cui ai punti 1, 2, e 4 del presente paragrafo.

6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi:

“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal richiedente o dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento, dopo essere stati presentati, in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”⁶.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

In ogni caso la correzione di errore palese NON può MAI determinare l'aumento del punteggio dichiarato nella domanda di sostegno.

⁶ (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre “Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

Delega, variazioni, integrazioni e modalità di comunicazione

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere all'AdG una procura speciale contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega;
- le attività delegate.

Il potere di rappresentanza si intende conferito sino al compimento di tutti gli adempimenti relativi alla partecipazione al bando.

La procura deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di un proprio documento di identità in corso di validità.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori le eventuali necessarie variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata (7).

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire; in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Le comunicazioni del beneficiario devono essere effettuate mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione come di seguito specificato.

Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il **termine di 20 giorni** entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, esclusivamente attraverso il SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva), dalla data di invio della PEC.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici della domanda e di incrocio con altre misure del PSR e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di **90** giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

⁷ Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al par. 7.1. del presente bando.

I controlli riguardano in particolare:

1. la verifica della rispondenza dei requisiti di accesso della domanda di sostegno

La verifica ha ad oggetto i parametri indicati ai paragrafi 5.1.1 “Requisiti del soggetto richiedente, 5.1.2 “Requisiti del progetto di investimento” del presente bando.

2. la verifica della congruità e ragionevolezza dei costi relativi ai singoli investimenti proposti:

La congruità e ragionevolezza dei costi, si valuta, a seconda dei casi, in base a:

- a) computi metrici estimativi completi di misure analitiche per la quantificazione dei lavori, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali i prezzi unitari dei prezziari regionali di riferimento (Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici o prezzario delle opere del PSR Marche) vigenti al momento della presentazione della domanda;
- b) Computi metrici semplificati di cui alla procedura presente su SIAR;
- c) DGR n. 647 del 03/06/2020 come modificata DGR 799/2020, DGR n. 1138/2021, DGR n.1350/2021, DGR n. 324 del 28/03/2022, DGR n. 364 del 4/04/2022 e DGR n. 748 del 20/06/2022 successive modificazioni ed integrazioni;
- d) confronto fra preventivi di spesa secondo le disposizioni dell’AdG e di AGEA.

Visite aziendali

E’ data facoltà all’istruttore di effettuare visite in situ per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura.

Durante la visita in situ potranno essere verificate anche:

- la situazione precedente all’investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- le altre situazioni che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell’ammissibilità dell’investimento proposto.

Attribuzione del punteggio di priorità

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al paragrafo 5.5. e documentati dai beneficiari.

I requisiti per l’attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno.

6.2.2 Comunicazione dell’esito dell’istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda o in caso di riduzione del punteggio di priorità dichiarato in domanda, si provvederà all’invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l’indicazione:

- ✓ del punteggio assegnato;
- ✓ degli investimenti ammessi e del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM, cfr. successivo par. 6.2.3.).

6.2.3 *Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità*

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente, esclusivamente tramite SIAR, può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM⁸), attraverso la presentazione di memorie scritte, eventualmente corredate da documenti (**tranne quelli oggetto di precedente richiesta di integrazione**⁹).

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva) dalla data di invio della PEC.

Tali istanze saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Provvedimento di non ammissibilità

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile della sottomisura, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 *Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria*

A conclusione dell'attività istruttorie, il Responsabile regionale di misura predisponde la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

In relazione alla dotazione finanziaria prevista, sono finanziabili tutti i progetti collocati in posizione utile nella graduatoria, fino alla copertura delle risorse attribuite. Nel caso in cui la dotazione totale assegnata ad un bando sia tale da non consentire la concessione dell'intero contributo per una domanda di sostegno, sarà possibile dichiarare la finanziabilità parziale al fine di realizzare l'integrale copertura delle risorse attribuite. In tal caso ne verrà data notizia al richiedente.

La graduatoria è approvata con decreto del dirigente preposto al coordinamento della Misura.

6.2.5 *Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità*

Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n.573/16 e DGR1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Ai richiedenti titolari delle domande che, in base alla graduatoria medesima, risultano ammissibili, ma non sono finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,

⁸ Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttorie per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

⁹ Non rientra nella fattispecie l'adempimento relativo all'iscrizione a Telegram

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Le comunicazioni di finanziabilità e di non finanziabilità sono inviate a firma del responsabile regionale della sottomisura.

7. Fase di realizzazione e pagamento

La Regione Marche riceve le domande di pagamento dei beneficiari, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL)
- domanda di pagamento del saldo.

7.1 Variazioni progettuali

Il beneficiario può presentare **non più di una richiesta di variante** al progetto finanziato. In tale limite non va considerata la variante per cambio di beneficiario che deve essere oggetto di separata richiesta.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile purché NON siano tali da inficiare la finanziabilità stessa, quali:

1. modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
2. modifiche della tipologia di investimento approvata;
3. modifiche per cui è necessaria la presentazione di SCIA/CILA;
4. cambio del beneficiario, del rappresentante legale o del soggetto da questi delegato. Il subentro nella titolarità è consentito per casi eccezionali, debitamente motivati (es: gravi dissesti finanziari, trasformazione della ragione sociale, scadenza del mandato pro tempore, ecc.) alle seguenti condizioni:
 - che il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio di priorità;
 - che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo successivo all'ultimazione del progetto;
 - in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere il sostegno solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati, fatta eccezione per i casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario per i quali è consentita, rispettivamente, all'erede legittimo e al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al "de cuius" o al cedente inabile.
 - sia presente la stipula di appendice di subentro della polizza fidejussoria, in presenza di anticipazione erogata a favore del cedente.

7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale

Le domande di variante possono essere presentate solo tramite SIAR. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Non è previsto l'obbligo della comunicazione della variante prima della sua realizzazione. Tali modifiche quindi possono essere eseguite senza preventiva autorizzazione sotto la responsabilità del beneficiario, ma devono comunque essere comunicate prima della domanda di pagamento (SAL / Saldo) per l'istruttoria che ne valuterà l'ammissibilità.

Il beneficiario deve presentare la richiesta di variante fino a 60 giorni antecedenti la data stabilita per la rendicontazione del saldo.

Le varianti approvate, ma eseguite in maniera difforme, corrispondono a varianti non approvate.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al progetto finanziato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa o nel caso di modifiche non ammissibili, il contributo viene ricalcolato.

La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco (*Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità*¹⁰)

7.1.2 Documentazione da allegare alla variante

Alla domanda di variante deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- a) relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato. Nel caso in cui la variante interessi anche opere edili la corrispondente relazione sarà sottoscritta dal tecnico progettista o da professionista abilitato;
- b) apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante, come previsto dal sistema SIAR;
- c) un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta, come previsto dal sistema SIAR.

7.1.3 Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 45 giorni dal ricevimento della domanda di variante ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa delle variazioni apportate al progetto e la sua compatibilità con il bando di attuazione della sottomisura, soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- ✓ la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- ✓ la variante, ancorché definita sulla base del prezzario vigente al momento della domanda, non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- ✓ la variante non comporti la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento.

¹⁰ **Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni.** Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato dall'autorità competente. Uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all'articolo 21, paragrafo 3, può disporre che la comunicazione alla banca dati informatizzata degli animali di un animale che non si trova più nell'azienda possa sostituire il ritiro scritto. **2.** Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. **3.** I ritiri di cui al paragrafo 1 riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nel caso di parziale o totale inammissibilità, la comunicazione del responsabile provinciale al beneficiario dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM.

Il Dirigente responsabile della sottomisura adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

7.2 Modifiche progettuali non sostanziali

Sono da considerarsi **“modifiche progettuali non sostanziali”**, i cambiamenti del progetto originario che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa.

A titolo esemplificativo possono considerarsi tali:

1. le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative nel rispetto del criterio della ragionevolezza e congruità della spesa e della finalità per cui l'investimento è stato approvato;
2. il cambio della sede dell'investimento qualora interessi una superficie o un bene nelle disponibilità del beneficiario, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità e inammissibilità all'aiuto della spesa;
3. le soluzioni tecniche migliorative e le trasformazioni di dettaglio tali da non richiedere la presentazione di SCIA/CILA;
4. modifiche/aggiornamento della versione del modello di macchinario/impianto (le caratteristiche tecniche devono essere conformi a quelle del modello oggetto dei 3 preventivi originali).

Per le modifiche progettuali non sostanziali non sussiste l'obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell'accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo

L'anticipo può essere assegnato fino ad un massimo del 50% del contributo concesso.

Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, verrà recuperato il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

7.3.1 Presentazione delle domande

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>.

Il beneficiario deve presentare una polizza di garanzia fideiussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa, per un importo pari al 100% dell'aiuto erogato in via anticipata.

La modulistica relativa alla fidejussione predisposta da AGEA OP è reperibile su SIAR nella sezione domande di pagamento.

La fidejussione deve avere validità comunque fino alla liquidazione del saldo finale del contributo, viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente.

Alla domanda di anticipo deve essere allegata anche la dichiarazione sostitutiva, allegato 8, al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale (allegato 4).

7.3.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche sono effettuate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all'importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di saldo.

7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)

E' possibile presentare richieste di liquidazione dell'aiuto corrispondenti ai lavori parzialmente eseguiti.

Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere **richiesto massimo due volte**. **Nel caso il richiedente abbia presentato domanda di anticipazione il SAL può essere richiesto una sola volta**.

Il SAL deve rappresentare almeno il 30% del contributo concesso per la domanda di sostegno.

E' possibile erogare acconti fino a 80% dell'importo dell'aiuto totale concesso. Di conseguenza, nel caso in cui sia stato erogato l'anticipo del 50%, l'acconto su SAL non potrà essere di importo superiore al 30% del contributo concesso.

7.4.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> **fino a tre mesi prima** della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione; le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. Stato di avanzamento dei lavori, completo di Computo metrico, con i codici di riferimento e la quantificazione delle voci di spesa ammesse al sostegno e sostenute, a firma del direttore dei lavori. Le eventuali varianti verranno documentate e lo stato di avanzamento ne rendiconta la parte eseguita;
2. dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, in cui è riportata l'attestazione del Direttore dei lavori, per le opere strutturali, che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato (ALLEGATO 5);
3. Documentazione fotografica di quanto rendicontato e lay-out degli edifici e superfici oggetto della domanda con evidenziati graficamente tutti gli interventi eseguiti e da realizzare;
4. Copia delle fatture e del relativo Documento di Trasporto. Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al riferimento all'investimento finanziato e, nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. **In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa secondo quanto previsto dal DDD n. 55/202216¹¹**. Deve inoltre essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'azienda, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegate alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (SdI)
5. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dal fornitore, ai sensi DPR 445/2000, che le attrezzature

¹¹ La rettifica di fatture elettroniche è effettuata mediante l'integrazione elettronica della fattura con le modalità indicate nella circolare Agenzia delle Entrate 13/E/2018 e richiamata anche nella circolare n. 14/E/2019, che fa riferimento ai casi di acquisti in "reverse charge" interno.

sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste da parte della ditta patti di riservato dominio e gravami di alcun genere, (ALLEGATO 7);

6. Copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta del registro con evidenziazione delle fatture rendicontate;
7. copia delle contabili dei pagamenti effettuati¹² tramite conto dedicato:
 - ✓ dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento.
 - ✓ degli assegni emessi per il pagamento delle opere/beni rendicontati. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento;
 - ✓ per pagamenti eseguiti con Carta di credito e/o bancomat produrre l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
8. dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm (ALLEGATO 8).

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall’art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale (allegato 4).

7.4.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche vengono svolte nell’arco temporale di 45 giorni a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di SAL e consistono nel:

- verificare la presenza, l’adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti e la loro sottoscrizione.
- verificare che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata.

Il computo metrico del SAL, in quanto asseverato timbrato e sottoscritto dal direttore dei lavori, sarà oggetto di verifica puntuale solo qualora emergano evidenti difformità:

- a) del progetto autorizzato rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di sopralluogo;
- b) della descrizione presente nei giustificativi di spesa rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di sopralluogo.

La spesa riconosciuta per il SAL sarà rappresentata in ogni caso dalla minor somma tra il valore stabilito dai prezziari e il valore riportato nei documenti giustificativi di spesa al netto dell’IVA.

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuate le procedure dei controlli in loco a campione disposti dalla struttura regionale competente in materia di controlli relativi ai fondi comunitari.

¹² Nel caso poi in cui le contabili dei bonifici non riportino precisamente il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento, è possibile richiedere una Dichiarazione liberatoria del fornitore per la regolarizzazione del documento incompleto (DDS n. 55/2022).

7.5 Domanda di pagamento di saldo

7.5.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> entro e non oltre **12 mesi** dalla data di comunicazione di finanziabilità.

Oltre ai dati identificativi del richiedente la domanda di pagamento deve contenere la seguente dichiarazione sottoscritta dal beneficiario ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni:

- dichiarazione che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di altri contributi pubblici oppure quali sono gli aiuti cumulati, ivi compreso il credito di imposta.

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione, qualora pertinente, da presentare tramite SIAR:

1. Dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., in cui è riportata l'attestazione del Direttore dei lavori, per le sole opere edili/strutturali, del completamento delle opere finanziate e che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato (allegato 6);
2. Stato finale dei lavori, completo di Computo metrico, con i codici di riferimento e la quantificazione delle voci di spesa ammesse al sostegno e sostenute, a firma del direttore dei lavori. Le eventuali varianti verranno documentate e lo stato finale ne rendiconta la parte eseguita;
3. Documentazione fotografica di quanto rendicontato e lay-out degli edifici e superfici oggetto della domanda con evidenziati graficamente tutti gli interventi eseguiti;
4. Copia delle fatture e del relativo Documento di Trasporto. Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al riferimento all'investimento finanziato e, nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. **In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa secondo quanto previsto dal DDD n. 55/2022**¹³. Deve inoltre essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'azienda, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegate alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (SdI)
5. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dal fornitore, ai sensi DPR 445/2000, che le attrezzature sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste da parte della ditta patti di riservato dominio e gravami di alcun genere, (ALLEGATO 7);
6. Copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta del registro con evidenziazione delle fatture rendicontate;
7. copia delle contabili dei pagamenti effettuati¹⁴ tramite conto dedicato:
 - ✓ dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

¹³ **La rettifica di fatture elettroniche è effettuata mediante l'integrazione elettronica della fattura con le modalità indicate nella circolare Agenzia delle Entrate 13/E/2018 e richiamata anche nella circolare n. 14/E/2019, che fa riferimento ai casi di acquisti in "reverse charge" interno.**

¹⁴ **Nel caso poi in cui le contabili dei bonifici non riportino precisamente il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento, è possibile richiedere una Dichiarazione liberatoria del fornitore per la regolarizzazione del documento incompleto (DDS n. 55/2022).**

- ✓ degli assegni emessi per il pagamento delle opere/beni rendicontati. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento;
 - ✓ per pagamenti eseguiti con Carta di credito e/o bancomat produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
8. dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm (ALLEGATO 8).

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale (allegato 4).

7.5.2 Istruttoria delle domande

La liquidazione del saldo del contributo è concessa soltanto dopo l'effettuazione di un sopralluogo (in situ) inteso a verificare:

- l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti, ammessi a contributo e rendicontati;
- l'effettivo pagamento del soggetto beneficiario degli investimenti ammessi al sostegno;
- la verifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio ricalcolato superiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento;
- che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/14.

La spesa riconosciuta sarà rappresentata in ogni caso dalla minor somma tra il valore stabilito dai prezziari e il valore riportato nei documenti giustificativi di spesa al netto dell'IVA.

Economie di spesa

Per Economie di spesa si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte di acquisto e/o realizzazione del medesimo investimento ammesso al sostegno. Le economie di spesa non necessitano di alcuna comunicazione preventiva. Per tale fattispecie non si applicano le riduzioni previste.

Parziale esecuzione dei lavori

In caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, dovrà essere verificata la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale sarà pronunciata la decadenza del lotto in questione.

Nel caso in cui sia riconosciuta la funzionalità di una porzione di investimento ammesso, fatte salve le ulteriori verifiche rispetto alle condizioni di ammissibilità, è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute di tale porzione di investimento.

Saranno infine effettuate eventuali compensazioni con anticipi o acconti precedentemente erogati.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità, ma la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore al contributo da erogare, le somme non impiegate costituiranno economie.

La spesa per i servizi tecnici è diminuita in proporzione all'importo degli eventuali minori investimenti e lavori eseguiti e rendicontati.

Le verifiche vengono svolte entro 75 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuate le procedure dei controlli in loco a campione disposti dalla struttura regionale competente in materia di controlli relativi ai fondi comunitari.

7.5.3 Domande di proroga dei termini.

Il termine per l'ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione è fissato in **12 mesi** dalla data di comunicazione della finanziabilità.

Fatte salve le cause di forza maggiore non sono previste proroghe per la rendicontazione.

Per la richiesta di proroga per causa di forza maggiore, deve essere presentata tramite SIAR una relazione dalla quale risulti:

- la causa di forza maggiore che ha determinato il ritardo;
- le misure che intende adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;
- il nuovo cronoprogramma degli interventi.

7.6 Impegni dei richiedenti

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente si impegna a:

1. adeguarsi agli obblighi/limiti/condizioni che venissero eventualmente imposti a livello comunitario e nazionale in tempi successivi, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda. Tale adeguamento sarà da effettuarsi integrando la domanda presentata, secondo le modalità opportune, con i dati che dovessero essere eventualmente richiesti in un secondo tempo;
2. destinare in via esclusiva il contributo oggetto di istanza per la realizzazione dell'intervento proposto e con le modalità indicate nel progetto presentato;
3. realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità della misura e coerente con il progetto approvato ed ammesso a contributo;
4. rendere noto alla Struttura competente per territorio ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli investimenti autorizzati;
5. garantire che non si verifichino le condizioni per il rimborso dell'aiuto erogato, previste dall'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 relativo alla stabilità delle operazioni, **per un periodo di 5 anni dalla data di adozione del Provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale (Decreto del Dirigente)**¹⁵;
6. presentare la rendicontazione entro 12 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità;

¹⁵ Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. L'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "Stabilità delle operazioni" dispone che " 1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue: a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma; b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (p.e. maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata).

7. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
8. consentire l'accesso in azienda ed un'agevole consultazione della documentazione (compresa la consultazione del cassetto fiscale) da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
9. restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
10. dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 (cfr. paragrafo 7.6.1.).

7.6.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

Per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto a rispettare i seguenti obblighi informativi:

a) durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo:

- 1) per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000,00 € a collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico. Per operazioni il cui sostegno pubblico superi l'importo 50.000,00 € euro, apposizione, in luogo ben visibile al pubblico, di una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea, dallo stato italiano e dalla Regione Marche;
- 2) per gli investimenti per le quali il sostegno pubblico complessivo supera i 500.000,00 €, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera i 500.000,00 €;
- 3) per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) entro la data della presentazione della domanda di pagamento del saldo, e comunque entro 3 mesi dal completamento dell'operazione, il beneficiario espone una targa informativa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- i) il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500 000 EUR;
- ii) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando l'emblema dell'Unione.

Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un periodo di cinque anni successivi al pagamento finale.

In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14; le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

I riferimenti circa le caratteristiche delle informazioni e della pubblicità obbligatoria sono presenti nei siti: http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Beneficiari#3380_Linee-guida e <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Comunicazione/Campagna-di-comunicazione#Creatività-e-loghi>.

7.7 Controlli e sanzioni.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo¹⁶ si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate con DGR n. 1150 del 19/09/2022 ss. mm.

7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, SAL e SALDO, il beneficiario può presentare, esclusivamente attraverso SIAR, osservazioni eventualmente corredate da documenti, (tranne quelli oggetto di precedente richiesta di integrazione), entro il termine perentorio di 10 giorni indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità¹⁷

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

¹⁶ Articolo 63

Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative

1 I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;

b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

¹⁷ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpdp@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Deliberazione Assemblea Legislativa regionale n. 20 del 09/11/2021.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a maggio 2017 (Rep. Regionale contratti n. 227/2017)..

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

E' necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale in qualità di Autorità di Gestione del PSR Marche 2014/2020 presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.